

STATUTO ASSOCIATIVO ANIARTI
Deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 18/02/2018

TITOLO I – Denominazione – Sede**Art. 1 - Denominazione**

Tra i soggetti che effettuano la professione di Infermieri di Area Critica viene costituita una Associazione Nazionale, con la denominazione: Aniarti.

L'Area Critica è l'insieme delle situazioni caratterizzate dalla criticità e dall'instabilità della Persona e della complessità dell'intervento infermieristico ovunque esse si manifestino.

L'infermiere di Area Critica garantisce un'assistenza infermieristica tempestiva, intensiva e continua a qualunque Persona si trovi in situazione di instabilità e/o criticità vitale, utilizzando anche strumenti e presidi ad alta componente e complessità tecnologica.

L'infermiere di Area Critica si impegna ad adottare un'organizzazione che favorisca l'umanizzazione del processo di assistenza e della pratica curativa adottando il modello centrato sull'individuo e sulle persone di riferimento.

Art. 2 - Sede

La sede dell'Associazione è fissata nella città di residenza del Presidente.

TITOLO II- Oggetto Sociale**Art. 3**

L'Associazione Aniarti è la società scientifica degli infermieri che si riconoscono nel concetto di Area Critica espresso nell'Art.1.

Si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere e coordinare la ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo professionale, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- promuovere la qualificazione dei soci per l'evoluzione e lo sviluppo delle competenze specifiche;
- contribuire al miglioramento dell'assistenza sanitaria in Area Critica attraverso una risposta completa ed adeguata ai bisogni di assistenza infermieristica del cittadino;
- coinvolgere e rappresentare gli infermieri dell'Area Critica nelle questioni che riguardano la crescita culturale e professionale, l'organizzazione del lavoro;
- coinvolgere e rappresentare gli infermieri di Area Critica nei rapporti tra operatori, cittadini, enti pubblici, ordini e colleghi professionali, per tutte le problematiche concernenti la professione infermieristica, escluse quelle di competenza sindacale.

TITOLO III Risorse economiche – Patrimonio**Art. 4**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Il bilancio è pubblicato nell'area riservata ai soci del sito web.

TITOLO IV - Dei soci

Art. 5

Possono divenire soci tutti coloro che siano infermieri che operino in Area Critica o che si riconoscano nella filosofia della Associazione medesima e ne perseguano gli scopi associativi.

I soci possono essere:

- soci Ordinari;
- soci Onorari;
- soci Sostenitori.

Soci Ordinari:

i soci Ordinari sono infermieri che operano in Area Critica o che si riconoscono nella filosofia dell'associazione ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi hanno diritto di voto.

Soci Onorari:

i soci Onorari sono figure interne o esterne alla professione che abbiano operato nell'interesse dell'Associazione. Vengono proposti dai soci e sono nominati dal Comitato Direttivo. Essi non hanno diritto di voto.

Soci Sostenitori:

i soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo infermieri, si riconoscono nella filosofia e negli scopi associativi e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi non hanno diritto di voto.

Art. 6

I soci Ordinari cessano di far parte dell'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota annuale per tre anni consecutivi ;
- esclusione conseguente ad un comportamento che sia di nocimento all'etica e alla deontologia professionale.

La cessazione del socio per morosità viene decretata dal Comitato Direttivo.

Il mancato versamento della quota associativa annuale prevede in ogni caso la sospensione dai diritti consociativi fino a regolarizzazione della posizione.

Il procedimento di esclusione prevede la denuncia scritta da parte di uno qualsiasi dei soci in relazione al comportamento indegno tenuto dal escludendo, comportamento che abbia arrecato nocimento all'etica ed all'immagine dell'Associazione e/o della Professione, tenuto conto del codice deontologico professionale e degli scopi dell'Associazione medesima, e sentito l'interessato.

L'esclusione è ratificata dal Comitato Direttivo.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Past-President;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Direttore della rivista ufficiale "SCENARIO[®] - il nursing nella sopravvivenza";
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Provibiri.

Art. 8 – Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Possono partecipare alle Assemblee tutti i soci.

L'Assemblea Generale *Ordinaria* dei soci si riunisce una volta all'anno, in coincidenza del Congresso Nazionale, e, su proposta del Comitato Direttivo, decide le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e ne approva il bilancio.

La convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria viene effettuata dal Comitato Direttivo, per posta ordinaria e/o posta elettronica anche certificata, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Al di fuori della circostanza precedente, l'Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via *straordinaria* tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo, oppure che sia richiesto da almeno 1/3 dei soci ordinari.

L'assemblea Generale Straordinaria delibera sulle stesse materie di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria, ad eccezione dell'approvazione del bilancio, demandato rigorosamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, partecipano al voto solo i soci ordinari. E' ammesso il voto con delega fino ad un massimo di due per ogni socio ordinario. Il quorum costitutivo viene raggiunto, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega scritta, tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci ordinari ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti e/o rappresentati.

La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, viene effettuata dal Comitato Direttivo, almeno 30 giorni prima della data fissata per posta ordinaria e/o posta elettronica anche certificata.

Art. 9 – Comitato Direttivo

Per l'elezione dei rappresentanti in seno al Comitato Direttivo, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto tramite posta ordinaria e/o tramite voto telematico (dopo richiesta del socio ed accreditamento per il voto). Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti del Comitato Direttivo eletti, avverrà in sede di Congresso Nazionale.

I Soci Ordinari possono eleggere fino a 12 membri del Comitato Direttivo di cui:

- 11 membri del Comitato Direttivo ed 1 rappresentante della propria macroarea regionale;
- 11 verranno eletti da una lista generale nella quale saranno presenti tutti i candidati al Comitato Direttivo e i soci li possono votare indipendentemente dal territorio di appartenenza;
- 4 rappresentanti di Macroaree sono eletti dai Soci residenti presso le Regioni da una lista apposita. Le Regioni sono così ripartite:

Area Nord-Ovest: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;

Area Nord-Est: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna;

Area Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise;

Area Sud ed Isole: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Art. 10

Il Comitato Direttivo è composto da quindici membri, di cui 4 rappresentanti le macroaree.

Il Comitato Direttivo si insedia appena proclamata l'elezione dei suoi rappresentanti in seno all'Assemblea Ordinaria dell'anno fissato per il rinnovo delle cariche e viene immediatamente convocato dal Presidente uscente per il rinnovo dei componenti del Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio medesimo e del Collegio dei Provibiri.

Il voto sarà segreto.

In caso di rinuncia, di esclusione decretata ai sensi dell'art. 5, di decesso di un componente del Comitato Direttivo, subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Nel caso in cui, per successive cooptazioni, dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo eletti, esso deve considerarsi decaduto e deve convocare l'Assemblea Generale, a cura dei restanti componenti per l'elezione ex novo del Comitato medesimo.

Il Comitato Direttivo elegge, unicamente tra gli 11 membri eletti nella lista generale, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore della Rivista. Sono quindi esclusi dall'elezione per queste cariche i 4 rappresentanti delle macroaree regionali.

Fa parte del Comitato Direttivo il Presidente uscente che assume la carica di Past President.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente o da almeno 8 membri qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente.

Le riunioni del Comitato Direttivo si tengono almeno tre volte l'anno, dopo la prima, e sono convocate dal Presidente. Possono avvenire anche con la modalità della teleconferenza.

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo di Aniarti. Gestisce la programmazione dell'attività, rappresenta l'Associazione, coordina i vari aspetti operativi, vigila sull'applicazione delle decisioni dell'Assemblea

Generale, stabilisce le quote annuali di iscrizione, cura i rapporti con le altre Associazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali, stabilisce le modalità di gestione burocratica e amministrativa.

Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.

Il Comitato Direttivo si avvale di referenti territoriali scelti fra i soci ordinari le cui attività e funzioni sono normate da apposito regolamento, al fine di promuovere e diffondere la filosofia dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo può nominare delle commissioni formate da infermieri esperti riguardo materie di particolare interesse per l'Associazione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea Generale.

Art. 12- Past President

La carica di Past President è assunta di diritto dal Presidente uscente.

Il Past President ha funzione consultiva, di continuità e di verifica della congruità delle decisioni rispetto lo Statuto associativo. Può partecipare alle riunioni ed alle attività del Comitato Direttivo esprimendo il suo parere, con diritto di voto. Può restare in carica solo per un mandato.

Art. 13 -Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o per delega dello stesso.

Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere predispose il bilancio preventivo e consuntivo, riscuote le quote associative, provvede alle operazioni contabili e amministrative autorizzate dal Comitato Direttivo, gestisce su delega del Comitato Direttivo i conti correnti e depositi postali o bancari intestati Aniarti e la cassa corrente, compila e aggiorna la documentazione amministrativa e contabile.

Art. 15 - Direttore della rivista

Il Direttore Responsabile della rivista scientifica ufficiale di Aniarti “SCENARIO® - il nursing nella sopravvivenza” diffusa attraverso il sito web, cura, in armonia con il Comitato Direttivo, le linee editoriali, la progettazione e la scelta delle pubblicazioni. E' responsabile di tutta l'attività di redazione. Il Direttore della rivista è altresì il Responsabile scientifico dell'Associazione.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri eletti.

Raccoglie e redige i verbali delle Assemblee dei Soci, del Comitato Direttivo, di eventuali commissioni.

Provvede a coordinare e gestire i rapporti con la segreteria associativa.

Art. 17 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri e provvede all'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio prima che sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria, dandone conto all'Assemblea stessa attraverso una propria relazione.

I Revisori eleggeranno al loro interno il Presidente del Collegio stesso.

I suoi componenti vengono eletti dall'Assemblea Generale all'interno dei soci, purché estranei al Comitato Direttivo.

Per l'elezione dei rappresentanti del Collegio dei Revisori, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto tramite posta ordinaria e/o tramite voto telematico (dopo richiesta del socio ed accreditamento per il voto). Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti eletti avverrà in sede di Congresso Nazionale.

Possono avvalersi della collaborazione di esperti del settore esterni all'associazione.

Art. 18 – Collegio dei Provibiri

Il Collegio dei Provibiri è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie tra i soci e/o gli organi associativi Aniarti dovuti a conflitti di interessi privati o commerciali e per l'adozione di procedimenti

disciplinari compreso l'esclusione del socio conseguente ad un comportamento che sia di nocimento all'etica e alla deontologia professionale.

Il Collegio dei Provibiri è composto da tre soci regolarmente e continuativamente iscritti da non meno di 10 anni. Per l'elezione dei rappresentanti del Collegio dei Provibiri, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto tramite posta ordinaria e/o tramite voto telematico (dopo richiesta del socio ed accreditamento per il voto). Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti eletti avverrà in sede di Congresso Nazionale.

Nessun membro può essere componente del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Provibiri può essere attivato su segnalazione del singolo socio o del Comitato Direttivo e le proprie delibere vengono ratificate dal Comitato Direttivo.

Art. 19 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, sulla base degli obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo, pianifica l'attività di propria competenza.

Tale Comitato, verifica e controlla l'aderenza ai criteri di scientificità, validati dalla comunità scientifica internazionale, delle attività associative e della produzione tecnico-scientifica.

I componenti sono scelti tra i soci dal Comitato Direttivo sulla base di specifiche competenze documentate e sono coordinati da un membro del Direttivo stesso.

Art. 20 - Commissione Etica

La commissione Etica, sulla base degli obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo, pianifica l'attività di propria competenza.

I componenti sono scelti tra i soci dal Comitato Direttivo, sulla base di specifiche competenze documentate e sono coordinati da un membro del Direttivo stesso.

Art. 21 - Strumenti di comunicazione dell'Associazione

Gli strumenti ufficiali di comunicazione sono la rivista scientifica periodica "SCENARIO[®] - il nursing della sopravvivenza" ed il sito web di dominio www.aniarti.it.

TITOLO V - Disposizioni varie

Art. 22

Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere presentate al Presidente non meno di due mesi prima dell'Assemblea Generale da almeno 1/5 dei soci o da almeno 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo.

Le proposte di modifica allo Statuto andranno presentate ai soci almeno un mese prima dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

Art. 23

L'Associazione non ha fini di lucro.

Le cariche associative hanno durata triennale.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Tutte le cariche non devono avere conflitto di interesse con le attività associative, né rapporti commerciali con portatori di interessi privati.

Tutte le cariche del Comitato Direttivo ed i componenti del Comitato Scientifico e della Commissione Etica non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato.

TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

Art. 24

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea Ordinaria dei soci stabilirà le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione. Il liquidatore od i liquidatori compiranno tutti gli atti necessari per la liquidazione: essi rappresenteranno l'Associazione anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore od i liquidatori redigeranno un rendiconto finale da sottoporre all'Assemblea dei soci Ordinari e ripartiranno l'eventuale residuo tra i soci stessi.

TITOLO VII - Clausola compromissoria

Art. 25

Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli aderenti, oppure tra gli aderenti stessi, in dipendenza del presente Statuto, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle parti in contestazione ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due. In mancanza di accordo, il terzo arbitro sarà il Presidente del Collegio dei Revisori.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alla parte interessata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando contestualmente il proprio arbitro. Nei 20 giorni successivi la controparte indicherà il proprio arbitro.

In caso di difetto di indicazione del proprio arbitro, la medesima parte si intenderà soccombente.

Il Collegio Arbitrale avrà funzione di amichevole compositore e avrà le più ampie facoltà di istruttoria, delibererà senza vincoli di rito e tutte le parti, sin da ora, si riterranno impegnate dalla deliberazione del Collegio Arbitrale, dando per rato e valido il suo operato.

Art. 26

Per quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.